

Disegno di legge

Disposizioni per favorire l'integrazione e l'inclusione sociale dei cittadini immigrati

Art. 1 *Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento considera la presenza di cittadini immigrati di qualunque provenienza un fattore di crescita per la comunità locale e pertanto promuove politiche di integrazione e di inclusione sociale, sostenendo iniziative di accoglienza, di formazione, di promozione e riconoscimento dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, attraverso un percorso di cittadinanza che coinvolga l'intera società civile e le istituzioni.

Art. 2 *Piano e fondo per l'immigrazione*

1. Per conseguire gli scopi previsti dall'articolo 1 la Giunta provinciale adotta un piano per l'immigrazione, sentito il parere della Commissione legislativa consiliare competente e del Consiglio delle autonomie.

2. Per garantire trasparenza nella gestione e la sostenibilità economica del piano per l'immigrazione è istituito un fondo per i problemi dell'immigrazione nel quale confluiscono tutte le risorse attualmente impiegate a sostegno dell'immigrazione.

3. Il piano per l'immigrazione, predisposto dall'Agenzia per l'immigrazione è approvato dalla Giunta provinciale. Il piano è orientato al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) misure di politica del lavoro, finalizzate a:

- 1) garantire agli immigrati supporti specifici per quanto concerne la mediazione linguistica e culturale;
- 2) attivare meccanismi idonei a far incontrare la domanda e l'offerta di lavoro;
- 3) promuovere o intensificare campagne informative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per reprimere situazioni diffuse di illegalità;
- 4) promuovere la formazione dei lavoratori immigrati impiegati nell'assistenza familiare e domiciliare;
- 5) garantire pari opportunità di accesso alle attività di lavoro autonomo e imprenditoriale anche attraverso percorsi di formazione linguistica, professionale e di conoscenza della legislazione con particolare riferimento alle leggi di settore ed alle abilitazioni per le varie tipologie professionali. Per l'accesso a contributi e incentivi per l'avvio di nuove attività di impresa, fermo restando l'obbligo che l'impresa abbia la sede legale nel territorio della Provincia autonoma di Trento, si prescinde dal requisito del possesso della cittadinanza italiana;

b) misure per l'istruzione e la formazione professionale finalizzate a:

- 1) favorire l'orientamento scolastico, formativo e professionale, e di sostegno ad una scelta formativa che elimini il rischio della dispersione scolastica, della segregazione o della concentrazione degli studenti stranieri in poche scuole, con il rischio di percorsi formativi impropri e che non tengano conto delle reali potenzialità dello studente;
- 2) favorire la formazione del personale docente, stimolando la creazione di programmi didattici interculturali, che valorizzano la presenza di studenti di origine straniera;
- 3) valorizzare la figura del mediatore interculturale, nella scuola e sul territorio;
- 4) promuovere corsi di apprendimento della lingua italiana;

- c) misure a sostegno delle famiglie finalizzate a:
 - 1) qualificare ed incrementare l'attività dei consultori per il singolo, la coppia e la famiglia con azioni specifiche mirate alle esigenze delle famiglie di immigrati;
 - 2) formare i professionisti che operano nel settore socio-assistenziale e sanitario alla interculturalità;
 - 3) favorire l'interazione e la collaborazione dei giovani attraverso specifici progetti culturali, riconoscendo nella conoscenza di culture e lingue diverse un reciproco fattore di arricchimento e crescita formativa;
 - 4) prevedere, in ogni istituto scolastico, la figura del referente per l'accoglienza, con il compito specifico di coordinare l'inserimento scolastico degli studenti stranieri e garantire il costante contatto con le loro famiglie;
- d) misure a sostegno del diritto alla casa finalizzate a:
 - 1) garantire interventi di prima accoglienza nei casi in cui non provveda il datore di lavoro o le condizioni di reddito non consentano l'accesso ad alloggi ai prezzi correnti di mercato;
 - 2) erogare contributi ad enti o associazioni che sottoscrivano con l'ente pubblico l'impegno a garantire, per conto di eventuali immigrati insolventi o che versano temporaneamente in condizioni economiche disagiate tali da non consentire, in tutto o in parte, di sostenere i costi del canone di locazione, l'erogazione del canone di locazione al locatore;
 - 3) rimuovere eventuali ostacoli che impediscano l'accesso all'edilizia economica e popolare in condizione di parità con i cittadini italiani;
- e) misure a sostegno del diritto alla salute finalizzate a:
 - 1) garantire ai residenti extracomunitari l'assistenza sanitaria di base e specialistica, in condizione di parità con i cittadini italiani che risiedono nel territorio della provincia di Trento;
 - 2) assicurare interventi preventivi e di assistenza per la gravidanza e l'assistenza pediatrica.
- f) misure a sostegno dell'integrazione sociale finalizzate a favorire le relazioni con la popolazione autoctona

Art. 3

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Dopo l'articolo 35 quater della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, nella sezione II del capo VII, è aggiunto il seguente:

"Art. 35 quinquies Agenzia provinciale per l'immigrazione

1 Per assicurare coerenza ed efficacia alle azioni previste dal piano per l'immigrazione previsto dall'articolo 2 della legge provinciale recante "Norme per favorire l'integrazione e l'inclusione sociale dei cittadini extracomunitari" è istituita l'Agenzia provinciale per l'immigrazione. All'Agenzia fanno capo tutte le attività promosse o coordinate dalla Provincia in materia di immigrazione, nonché la gestione del fondo di cui all'articolo 2 della legge provinciale recante "Norme per favorire l'integrazione e l'inclusione sociale dei cittadini extracomunitari".

2. L'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia sono disciplinati dal regolamento previsto dall'articolo 32."

2. Nel punto 4 dell'allegato A della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, dopo la lettera b), è inserita l'allegata tabella A.

Art. 4

Disposizioni per il controllo della devianza ed emarginazione

1. Per contenere fenomeni di microcriminalità e devianza sociale la Provincia favorisce iniziative atte al recupero sociale di persone sottoposte a pene detentive o limitazioni della libertà personale disposte dall'autorità giudiziaria. A tal fine la Provincia può erogare contributi ad enti e associazioni che abbiano fra i propri scopi il sostegno ai detenuti. L'entità e la modalità di erogazione dei contributi a carico del bilancio provinciale è stabilita con regolamento della Giunta provinciale sulla base degli obiettivi e delle priorità stabilite dal piano per l'immigrazione.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere erogati anche per consentire concretamente forme di detenzione alternative al carcere, previste dalle norme penali, ed alle quali normalmente i cittadini immigrati non possono accedere per mancanza di idonee strutture ed adeguati strumenti di controllo. Ai contributi hanno accesso enti o associazioni ritenuti idonei allo scopo, sentito il presidente del Tribunale di sorveglianza, sulla base dei criteri stabiliti con regolamento approvato dalla Giunta provinciale.

Art. 5

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria);
- b) l'articolo 26 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2;
- c) l'articolo 11 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18;
- d) l'articolo 96 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21;
- e) l'articolo 17 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4;
- f) le lettere z), aa) e bb), del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3;
- g) l'articolo 42 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;
- h) l'articolo 45 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;
- i) l'articolo 64 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3.

Tabella A (articolo 3, comma 2)

Modificazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3

| | | | |
|--|---|--|--|
| c) Attività a favore degli extracomunitari | 1. Agenzia provinciale per l'immigrazione | | |
|--|---|--|--|